

Ddl Corsi - Atto 145	Ddl Massidda - Atto 481	Ddl Bosone - Atto 713	Ddl Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna - Atto 1134+D1
<p><b>Art. 1</b> Finalità e oggetto della legge</p> <p>1. La Repubblica italiana riconosce il principio del pluralismo scientifico come fattore essenziale per il progresso della scienza e dell'arte medica e riconosce il diritto di avvalersi degli indirizzi terapeutici e medici non convenzionali, di cui all'articolo 4, esercitati dai laureati in medicina e chirurgia e, nell'ambito della loro competenza, dagli odontoiatri.</p> <p>2. La Repubblica italiana riconosce la libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura da parte del medico, e dell'odontoiatra nei limiti della propria competenza professionale, all'interno di un libero rapporto consensuale ed informato con il paziente e tutela l'esercizio delle terapie e delle medicine non convenzionali.</p> <p>3. Le università, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, possono istituire corsi di studio secondo le tipologie indicate all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche con riferimento alle terapie e alle medicine non convenzionali di cui all'articolo 4 della presente legge.</p>	<p><b>Art. 1</b> Finalità e oggetto</p> <p>1. La Repubblica italiana riconosce il principio del pluralismo scientifico come fattore essenziale per il progresso della scienza e dell'arte medica e riconosce il valore diagnostico e terapeutico degli indirizzi terapeutici non convenzionali quali l'agopuntura, l'omeopatia, l'antroposofia, l'omotossicologia, la chiropratica, l'osteopatia e le terapie orientali.</p> <p>2. La Repubblica italiana garantisce la libertà delle scelte terapeutiche adottate consapevolmente dal paziente e dal medico curante nel più scrupoloso rispetto della deontologia professionale, mettendo in opera ogni mezzo per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena disponibilità dei medicinali e dei presidi terapeutici utilizzati nella pratica degli indirizzi terapeutici non convenzionali.</p> <p>3. Le università statali e private, nei corsi di laurea delle facoltà di medicina e chirurgia, di medicina veterinaria, di farmacia, e di chimica e scienze biologiche, forniscono una conoscenza di base delle varie metodiche delle terapie e delle cure non convenzionali.</p> <p>4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisce gli insegnamenti da inserire nei corsi</p>	<p><b>Art. 1</b> Finalità e oggetto della legge.</p> <p>1. La Repubblica italiana, nel rispetto degli articoli 32 e 33 della Costituzione, riconosce il pluralismo e la ricerca scientifica come fattori essenziali per la salvaguardia della salute dell'individuo; tutela la libertà di scelta terapeutica del singolo e la libertà di cura da parte dei medici e degli altri operatori di cui alla presente legge, all'interno di un rapporto consensuale e informato con il paziente.</p> <p>2. La Repubblica italiana riconosce l'esercizio delle terapie e delle medicine non convenzionali, esclusivamente esercitate da laureati in medicina e chirurgia, da laureati in odontoiatria e da laureati in veterinaria.</p> <p>3. La presente legge si propone, altresì, di realizzare l'interazione delle medicine non convenzionali con la biomedicina nella visione della medicina centrata sulla persona.</p>	<p><b>Art. 1</b> Finalità e oggetto della legge.</p> <p>1. La Repubblica italiana, nel rispetto degli articoli 32 e 33 della Costituzione, riconosce il pluralismo e la ricerca scientifica come fattori essenziali per la salvaguardia della salute dell'individuo; tutela la libertà di scelta terapeutica del singolo e la libertà di cura da parte dei medici e degli altri operatori di cui alla presente legge, all'interno di un rapporto consensuale ed informato con il paziente.</p> <p>2. La Repubblica italiana riconosce l'esercizio delle terapie e delle medicine non convenzionali, esercitate da laureati in medicina e chirurgia, da laureati in odontoiatria e da laureati in veterinaria; opera per realizzarne l'equiparazione e l'integrazione con le terapie e le medicine convenzionali.</p>

	<p>di laurea di cui al comma 3.</p> <p><b>5.</b> Nell'interesse supremo dei pazienti lo Stato provvede ad un'adeguata qualificazione professionale degli operatori sanitari degli indirizzi terapeutici non convenzionali, ovvero delle terapie non vigilate ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, promuovendo l'istituzione di appositi corsi di formazione e controllandone l'attività nonché reprimendo l'esercizio per fini illeciti delle terapie non convenzionali.</p>		
<p><b>Art. 2</b> Qualificazione professionale</p> <p><b>1.</b> Ai medici che hanno completato l'iter formativo di cui all'articolo 8, comma 6, iscritti ai registri di cui all'articolo 5, e' consentito definire pubblicamente la loro qualificazione professionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.</p>	<p><b>Art. 2</b> Indirizzi terapeutici non convenzionali</p> <p><b>1.</b> Ai medici che praticano l'agopuntura, l'omeopatia, l'antroposofia, l'omotossicologia, la chiropratica, l'osteopatia e agli esperti in medicine orientali e' consentito di definire pubblicamente la loro qualificazione professionale.</p> <p><b>2.</b> All'interno del Consiglio superiore di sanita` e' obbligatoria la partecipazione di un rappresentante per ciascuno degli indirizzi terapeutici di cui al comma 1.</p> <p><b>3.</b> Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e' sostituito dal seguente:</p> <p>«2. La commissione unica del farmaco e' nominata con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e' presieduta dal Ministro stesso o dal vicepresidente da lui designato ed e' composta da quindici esperti, di documentata competenza scientifica</p>	<p><b>Art. 2</b> Medicine non convenzionali riconosciute</p> <p><b>1.</b> Le medicine non convenzionali (MNC) riconosciute ai sensi della presente legge, comprendono i seguenti indirizzi terapeutici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) agopuntura;</li> <li>b) chiropratica;</li> <li>c) fitoterapia;</li> <li>d) medicina antroposofica;</li> <li>e) medicina ayurvedica;</li> <li>f) medicina omeopatica;</li> <li>g) medicina tradizionale cinese;</li> <li>h) omotossicologia o medicina fisiologica di regolazione;</li> <li>i) osteopatia.</li> </ul>	<p><b>Art. 2</b> Medicine non convenzionali riconosciute</p> <p><b>1.</b> Le medicine non convenzionali (MNC) riconosciute ai sensi della presente legge comprendono i seguenti indirizzi terapeutici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) medicina omeopatica;</li> <li>b) medicina omotossicologica;</li> <li>c) agopuntura;</li> <li>d) medicina ayurvedica;</li> <li>e) medicina tradizionale cinese;</li> <li>f) fitoterapia;</li> <li>g) medicina antroposofica;</li> <li>h) medicina tradizionale tibetana.</li> </ul> <p><b>2.</b> Rientra tra le MNC anche la medicina manuale, che comprende i seguenti indirizzi terapeutici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) osteopatia;</li> <li>b) chiropratica.</li> </ul>

	<p>nel campo delle scienze mediche, biologiche e farmacologiche, di cui sette nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e otto nominati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali; tra questi ultimi due sono scelti tra gli esperti delle terapie non convenzionali. La commissione dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere confermati una sola volta».</p>		
--	---	--	--

<p><b>Art. 3</b> Composizione del Consiglio superiore di sanità.</p> <p>1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la composizione del Consiglio superiore di sanità è modificata al fine di garantire, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la partecipazione di un rappresentante per ciascuno degli indirizzi di cui all'articolo 4.</p>	<p><b>Art. 3</b> Definizione delle terapie non convenzionali</p> <p>1. L'agopuntura è una forma di terapia medica che si avvale della stimolazione di determinate zone cutanee per mezzo dell'infissione di aghi metallici, al fine di ripristinare un equilibrio da qualsiasi causa alterato.</p> <p>2. L'omeopatia è un metodo clinico e terapeutico basato sulla legge dei simili che afferma che è possibile curare un malato somministrandogli una sostanza che, in un uomo sano, riproduce i sintomi della malattia in oggetto.</p> <p>3. La medicina antroposofica è un ampliamento della medicina non convenzionale che introduce un metodo conoscitivo, fondato su una propria epistemologia, che guida la ricerca delle leggi che stanno a fondamento delle manifestazioni della vita, dell'anima e dello spirito nell'uomo e nella natura.</p> <p>4. L'omotossicologia è una concezione innovativa dell'omeopatia con un suo proprio corpus teorico e metodologico e con una sua caratteristica strategia terapeutica, per la quale lo stato di salute è interpretato come omeostasi dinamica; la malattia è altresì interpretata come espressione della lotta fisiologica dell'organismo che tende a eliminare le omeo-tossine o stressor endogene ed esogene che hanno superato la soglia di allarme.</p> <p>5. La cura delle mani, ovvero la medicina manipolativa, è una forma di terapia che si basa sul principio che</p>	<p><b>Art. 3</b> Accreditemento delle associazioni, delle società scientifiche e degli enti privati di formazione delle MNC</p> <p>1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti per l'accreditemento delle associazioni, delle società scientifiche e degli enti privati di formazione che ne fanno richiesta, attenendosi alle seguenti prescrizioni:</p> <p>a) possono essere accreditate le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazione, costituiti da professionisti qualificati con competenze curriculari specifiche nelle discipline di cui all'articolo 2, che, alla data della richiesta, hanno svolto in modo continuativo la loro attività da almeno cinque anni in Italia;</p> <p>b) le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazione delle MNC che richiedono l'accreditemento devono produrre idonea documentazione che attesti lo svolgimento, a partire dal momento della loro fondazione, di attività di informazione, divulgazione, ricerca scientifica e clinica nella disciplina non convenzionale di riferimento e devono produrre i curricula dei docenti di cui alla lettera a);</p> <p>c) le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di</p>	<p><b>Art. 3</b> Accreditemento delle associazioni e delle società scientifiche</p> <p>1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti per l'accreditemento delle associazioni e delle società scientifiche che ne fanno richiesta, attenendosi ai seguenti criteri:</p> <p>a) possono essere accreditate le associazioni e le società scientifiche, costituite da professionisti qualificati nelle relative discipline, che, alla data della richiesta, hanno svolto in modo continuativo la loro attività da almeno quattro anni;</p> <p>b) le associazioni e le società scientifiche che richiedono l'accreditemento devono produrre idonea documentazione che attesti lo svolgimento, a partire dal momento della loro fondazione, di attività di informazione, divulgazione, ricerca scientifica e clinica nella disciplina non convenzionale di riferimento.</p> <p>2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accredita le associazioni, con qualsiasi forma giuridica costituite, e le società scientifiche di riferimento di ciascuna delle discipline indicate all'articolo 2, coerentemente con i criteri definiti al comma 1. Successivamente all'insediamento della Commissione permanente di cui all'articolo 5, il</p>
--	--	--	--

molto disturbi hanno la loro origine in una malposizione delle articolazioni vertebrali e che un trattamento che le riporta all'originario allineamento conduce alla risoluzione della patologia.

**6.** L'osteopatia e' una medicina strettamente correlata alla chiropratica, poichè cura esclusivamente tramite manipolazioni, estendendo, altresì, il suo campo di applicazione anche ai tessuti molli, ossia ai muscoli, ai visceri e ai legamenti, per trattare i quali ha sviluppato particolari manualità.

**7.** Le medicine orientali si basano sulla filosofia dell'ayurveda, secondo la quale la salute non si identifica solo con l'assenza della malattia, ma con il perfetto equilibrio dell'organismo. In attuazione di tale principio, la diagnosi e la cura devono essere esclusivamente finalizzate a ripristinare il corretto funzionamento dei processi fisiologici e l'equilibrio delle energie vitali.

formazione delle MNC che richiedono l'accREDITAMENTO devono annualmente dichiarare e comprovare assenza di conflitto di interessi;

d) le associazioni e le società scientifiche di MNC che richiedono l'accREDITAMENTO devono essere legalmente registrate quali enti senza scopo di lucro.

**2.** Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accredita le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazione di riferimento di ciascuna delle discipline indicate all'articolo 2, coerentemente con i criteri definiti al comma 1 del presente articolo. Successivamente all'insediamento della Commissione permanente di cui all'articolo 5, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali accredita nuove associazioni, società scientifiche ed enti privati di formazione di riferimento delle MNC, entro tre mesi dall'espressione del parere previsto dal comma 1, lettera a), dell'articolo 6.

**3.** Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sottopone a revisione annuale l'accREDITAMENTO delle associazioni, delle società scientifiche e degli enti privati di formazione delle MNC che abbiano ottenuto l'accREDITAMENTO. L'accREDITAMENTO puo' essere revocato qualora venissero a mancare i requisiti di cui al comma 1.

Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali accredita nuove associazioni e società scientifiche di riferimento delle MNC, entro tre mesi dall'espressione del parere previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6.

<p><b>Art. 4</b> Medicine non convenzionali riconosciute</p> <p>1. Le terapie e le medicine non convenzionali riconosciute ai sensi della presente legge comprendono i seguenti indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) agopuntura;</li><li>b) fitoterapia;</li><li>c) omeopatia;</li><li>d) omotossicologia.</li></ul>	<p><b>Art. 4</b> Registri degli operatori delle medicine non convenzionali</p> <p>1. Presso gli Ordini dei medici-chirurghi sono istituiti i registri degli operatori delle medicine non convenzionali, uno per ciascuno degli indirizzi terapeutici non convenzionali di cui alla presente legge.</p> <p>2. Ai registri degli operatori delle medicine non convenzionali possono iscriversi coloro che sono in possesso del diploma in agopuntura cinese, fitoterapia, omeopatia, antroposofia, omotossicologia, osteopatia, chiropratica e gli esperti in medicine orientali, rilasciato dalle universita` o da scuole private riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca.</p> <p>3. Agli iscritti ai registri degli operatori delle medicine non convenzionali si applica l'articolo 622 del codice penale.</p>	<p><b>Art. 4</b> Esercizio delle MNC</p> <p>1. L'esercizio delle MNC e` consentito soltanto a coloro che siano iscritti nel registro di cui al comma 2.</p> <p>2. Presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri e gli Ordini dei medici veterinari e` istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il registro degli esperti nelle MNC, articolato per sezioni secondo le discipline indicate all'articolo 2.</p> <p>3. Possono iscriversi al registro di cui al comma 2 soltanto i laureati in medicina e chirurgia, i laureati in medicina veterinaria e i laureati in odontoiatria in possesso del master di esperto in una o piu` delle MNC, rilasciato dalle universita` degli studi statali e non statali o da enti privati di formazione nelle MNC accreditati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca ai sensi dell'articolo 7.</p>	<p><b>Art. 4</b> Esercizio delle medicine non convenzionali</p> <p>1. L'esercizio delle MNC e` consentito soltanto a coloro che sono iscritti nel registro di cui al comma 2.</p> <p>2. Presso gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e dei veterinari e` istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il registro degli esperti nelle MNC, articolato per sezioni secondo gli indirizzi elencati al comma 1 dell'articolo 2.</p> <p>3. Possono iscriversi nel registro di cui al comma 2 soltanto i laureati in medicina e chirurgia, i laureati in medicina veterinaria ed i laureati in odontoiatria in possesso del master di esperto nelle MNC, rilasciato dalle universita` degli studi statali o da enti di formazione accreditati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca ai sensi della presente legge.</p>
---	--	---	--

**Art. 5** Registri dei medici esperti nelle medicine non convenzionali.

1. Presso gli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i registri dei medici esperti nelle terapie e nelle medicine non convenzionali per ciascuno degli indirizzi individuati ai sensi dell'articolo 4.

2. Possono iscriversi ai registri di cui al comma 1 i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma in agopuntura o in fitoterapia o in omeopatia o in omotossicologia, rilasciato dalle università o dagli istituti privati riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Agli iscritti ai registri di cui al presente articolo si applica l'articolo 622 del codice penale.

**Art. 5** Commissione permanente per le innovazioni terapeutiche

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la commissione permanente per le innovazioni terapeutiche, di seguito denominata «commissione».

2. La commissione è composta da dieci membri scelti dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali secondo i seguenti criteri:

a) un membro per ciascuno degli indirizzi terapeutici non convenzionali di cui al comma 1 dell'articolo 2;

b) due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di cui uno con funzione di presidente;

c) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. La commissione è nominata con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni a decorrere dalla data di nomina; il segretario della commissione è un funzionario del Ministero medesimo con qualifica non inferiore all'area funzionale C, posizione economica C2.

4. Le eventuali spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che vi provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

**Art. 5** Commissione permanente per le MNC

1. È istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione permanente per le MNC di seguito denominata «Commissione permanente».

2. La Commissione permanente è composta dai seguenti membri, medici, odontoiatri e veterinari, nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) un esperto in agopuntura con competenze curriculari specifiche e con esercizio almeno decennale nella disciplina;

b) un esperto in chiropratica con competenze curriculari specifiche e con esercizio almeno decennale nella disciplina;

c) un esperto in fitoterapia con competenze curriculari specifiche e con esercizio almeno decennale nella disciplina;

d) un esperto in medicina antroposofica con competenze curriculari specifiche e con esercizio almeno decennale nella disciplina;

e) un esperto in medicina ayurvedica con competenze curriculari specifiche e con esercizio

**Art. 5** Commissione permanente per le medicine non convenzionali

1. È istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione permanente per le medicine non convenzionali, di seguito denominata «Commissione permanente».

2. La Commissione permanente è composta dai seguenti membri, medici, odontoiatri e veterinari, nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) un medico in medicina omeopatica;

b) un esperto in medicina omotossicologica;

c) un esperto in agopuntura;

d) un esperto in medicina ayurvedica;

e) un esperto in medicina tradizionale cinese;

f) un esperto in fitoterapia;

g) un esperto in medicina antroposofica;

h) un esperto in medicina tradizionale tibetana;

i) un esperto in osteopatia;

l) un esperto in chiropratica;

m) un veterinario;

n) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco previsto

5. La commissione presenta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali un rapporto annuale sul lavoro svolto.

6. La valutazione dei risultati delle ricerche condotte dalla commissione rappresenta la base per programmare gli indirizzi di ricerca e per stanziare i fondi necessari.

almeno decennale nella disciplina;

f) un esperto in medicina omeopatica con competenze curriculari specifiche e con esercizio almeno decennale nella disciplina;

g) un esperto in medicina tradizionale cinese con competenze curriculari specifiche e con esercizio almeno decennale nella disciplina;

h) un esperto in omeopatia o medicina fisiologica di regolazione con competenze curriculari specifiche e con esercizio almeno decennale nella disciplina;

i) un esperto in osteopatia con competenze curriculari specifiche e con esercizio almeno decennale nella disciplina;

l) un veterinario con competenze curriculari specifiche nelle MNC in medicina veterinaria e con esercizio almeno decennale nella disciplina;

m) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti di MNC, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

n) un docente universitario, con competenze curriculari specifiche nelle MNC e con esperienza di docenza continuativa almeno quinquennale nelle MNC nel corso di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia, nominato d'intesa con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

o) due membri designati, per competenze curriculari specifiche nelle

dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

o) un docente universitario, con esperienza di docenza continuativa almeno triennale nelle MNC, nominato d'intesa con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

p) due membri designati, per competenze curriculari specifiche nelle MNC, dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), rispettivamente uno per l'area medica e uno per l'area odontoiatrica;

q) un membro designato, per competenze curriculari specifiche, dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari (FNOVI).

3. I membri della Commissione permanente sono nominati su indicazione delle associazioni e società scientifiche di riferimento delle MNC accreditate ai sensi dell'articolo 3.

4. La Commissione permanente dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

5. L'attività ed il funzionamento della Commissione permanente sono disciplinati con regolamento interno approvato dalla Commissione stessa con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

		<p>MNC, dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), rispettivamente uno per l'area medica e uno per l'area odontoiatrica; tali membri non possono essere presidenti di Ordini provinciali;</p> <p>p) un membro designato, per competenze curriculari specifiche nelle MNC, dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari (FNOVI); tale membro non può essere presidente di Ordine.</p> <p><b>3.</b> E' membro di diritto della Commissione permanente il consulente per le MNC di cui all'articolo 13.</p> <p><b>4.</b> I membri della Commissione permanente di cui al comma 2 sono nominati su indicazione delle associazioni e società scientifiche di riferimento delle MNC accreditate ai sensi dell'articolo 3.</p> <p><b>5.</b> La Commissione permanente dura in carica cinque anni e i componenti di cui al comma 2 possono essere confermati una sola volta.</p> <p><b>6.</b> L'attività e il funzionamento della Commissione permanente sono disciplinati con regolamento interno approvato dalla Commissione stessa con la maggioranza dei due terzi dei componenti.</p>	
--	--	--	--

<p><b>Art. 6</b> Commissione permanente per le metodiche mediche e terapeutiche innovative</p> <p>1. E' istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Commissione permanente per le metodiche mediche e terapeutiche innovative, di seguito denominata «Commissione», che svolge i compiti di cui all' articolo 7.</p> <p>2. La Commissione e' composta da nove membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) un medico competente in agopuntura;</li> <li>b) un medico competente in fitoterapia;</li> <li>c) un medico competente in omeopatia;</li> <li>d) un medico competente in omotossicologia;</li> <li>e) due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di presidente;</li> <li>f) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca;</li> <li>g) un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli</li> </ul>	<p><b>Art. 6</b> Compiti della commissione</p> <p>1. La commissione svolge i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) riconosce i titoli di studio equipollenti conseguiti nei Paesi membri dell'Unione europea e nei Paesi terzi;</li> <li>b) coordina la ricerca nel campo degli indirizzi terapeutici non convenzionali;</li> <li>c) promuove la corretta divulgazione delle tematiche mediche non convenzionali nell'ambito di piu` generali programmi di educazione alla salute;</li> <li>d) adotta i programmi per la valorizzazione e la sorveglianza sugli indirizzi terapeutici non convenzionali; a tale fine puo` stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;</li> <li>e) elabora e aggiorna prontuari farmaceutici specifici per ciascuno degli indirizzi terapeutici non convenzionali.</li> </ul>	<p><b>Art. 6</b> Compiti della Commissione permanente</p> <p>1. La Commissione permanente svolge i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) esprime parere vincolante sull'accreditamento delle associazioni, delle societa` scientifiche e degli enti privati di formazione delle MNC, ai sensi dell'articolo 3, comma 2;</li> <li>b) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle tematiche mediche non convenzionali nell'ambito di piu` generali programmi di educazione alla salute, nel rispetto dell' articolo 32 della Costituzione;</li> <li>c) promuove l'integrazione delle MNC all'interno del Servizio sanitario nazionale (SSN);</li> <li>d) promuove, nell'ambito delle attivita` di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici non convenzionali, anche al fine del riconoscimento e dell'equiparazione di nuove discipline alle terapie e alle medicine non convenzionali oggetto della presente legge;</li> <li>e) provvede all'elaborazione dei prontuari farmaceutici nazionali specifici, per ciascuno degli indirizzi terapeutici, di cui all' articolo 11 e li sottopone all'esame delle sottocommissioni di cui all' articolo 8;</li> <li>f) trasmette ogni anno al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali una relazione sulle attivita`</li> </ul>	<p><b>Art. 6</b> Compiti della Commissione permanente</p> <p>1. La Commissione permanente svolge i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) esprime parere vincolante sull'accreditamento delle associazioni e delle societa` scientifiche di riferimento delle MNC;</li> <li>b) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle tematiche mediche non convenzionali nell'ambito di piu` generali programmi di educazione alla salute, nel rispetto dell' articolo 32 della Costituzione;</li> <li>c) promuove l'integrazione delle MNC all'interno del Servizio sanitario nazionale (SSN);</li> <li>d) promuove, nell'ambito delle attivita` di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici non convenzionali, anche al fine del riconoscimento e dell'equiparazione di nuove discipline alle terapie ed alle MNC oggetto della presente legge;</li> <li>e) provvede all'elaborazione dei prontuari farmaceutici nazionali specifici, per ciascuno degli indirizzi terapeutici, di cui all' articolo 11, e li sottopone all'esame delle sottocommissioni di cui all' articolo 8;</li> <li>f) trasmette ogni anno al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali una relazione sulle attivita` svolte.</li> </ul> <p>2. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla Commissione permanente costituisce la base per la</p>
--	---	---	---

<p>odontoiatri.</p> <p><b>3.</b> I membri di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), sono nominati su indicazione delle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative.</p> <p><b>4.</b> La Commissione dura in carica tre anni e i suoi membri non possono essere nominati per piu` di due volte. Il segretario della Commissione e` un funzionario del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale.</p> <p><b>5.</b> Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che vi provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente.</p>		<p>svolte.</p> <p><b>2.</b> La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla Commissione permanente costituisce la base per la programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei fondi necessari.</p>	<p>programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei fondi necessari.</p>
--	--	---	---

#### **Art. 7** Compiti della Commissione

1. La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) riconosce i titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero da laureati in medicina e chirurgia;
  - b) promuove, nell'ambito delle attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici non convenzionali, anche al fine del riconoscimento di nuove discipline e della loro equiparazione alle terapie e alle medicine non convenzionali riconosciute ai sensi della presente legge;
  - c) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle branche non convenzionali della medicina nell'ambito di più generali programmi di educazione alla salute;
  - d) promuove l'integrazione delle medicine non convenzionali;
  - e) trasmette annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali una relazione sulle attività svolte.
2. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla Commissione costituisce la base per la programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei fondi necessari.

#### **Art. 7** Formazione post laurea

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove l'istituzione di corsi post laurea nelle terapie non convenzionali previste dalla presente legge, in conformità ai criteri di cui al comma 7, con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. Gli istituti privati di formazione, singolarmente o in associazione, che ne facciano richiesta e che possano attestare, documentando l'attività svolta, la conformità ai criteri di cui al comma 7, possono chiedere il riconoscimento ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. La commissione per la formazione in terapie non convenzionali, di cui al comma 3, può chiedere la revoca del riconoscimento in caso di riscontrata mancata conformità ai criteri di cui al comma 7.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto che la pratica e l'insegnamento delle terapie non convenzionali sono sviluppati quasi esclusivamente attraverso istituzioni private, al fine di garantire l'inserimento di tali materie nell'ordinamento esistente e di agevolare il graduale adeguamento del regime precedente la data di entrata in vigore della presente legge, entro sei mesi dalla medesima data istituisce la commissione per la formazione in terapie non convenzionali.
4. La commissione di cui al comma 3 è composta da tredici membri nominati

#### **Art. 7** Formazione

1. Le università degli studi, statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle loro risorse finanziarie, istituiscono corsi specifici di formazione per il rilascio del master di esperto in una o più delle MNC, previo parere delle sottocommissioni di cui all'articolo 8. Il percorso formativo post-laurea per conseguire il titolo di esperto deve essere di durata almeno triennale per ogni singola disciplina e si avvale dei docenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettera e).
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, accredita, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, le università degli studi, statali e non statali, e gli enti privati di formazione nelle MNC che ne abbiano fatto richiesta, previo parere delle sottocommissioni di cui all'articolo 8. L'accredimento conferito agli enti privati di formazione nelle MNC può essere revocato ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
3. Le università degli studi, statali e non statali, e gli enti privati di formazione accreditati possono istituire o attivare corsi di formazione per il rilascio del master di esperto in una o più delle MNC, purché attestino, attraverso idonea documentazione:

#### **Art. 7** Formazione

1. Le università degli studi, statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle loro risorse finanziarie, istituiscono corsi di formazione per il rilascio del master di esperto nelle medicine non convenzionali, previo parere delle sottocommissioni di cui all'articolo 8.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, accredita, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, gli istituti pubblici e privati di formazione delle MNC che ne abbiano fatto richiesta, previo parere delle sottocommissioni di cui all'articolo 8.
3. Gli istituti pubblici e privati di formazione accreditati possono istituire o attivare corsi di formazione per il rilascio del master di esperto nelle medicine non convenzionali, purché attestino, attraverso idonea documentazione:
  - a) la continuità operativa per almeno dieci anni;
  - b) i curricula del corpo docente;
  - c) l'attività svolta e la conformità della stessa ai principi di cui al comma 3 dell'articolo 9.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, da adottare ai sensi

dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca secondo i seguenti criteri:

a) un membro in rappresentanza di ciascuna delle terapie non convenzionali riconosciute ai sensi della presente legge;

b) tre membri, docenti universitari, che vantino una competenza specifica nelle terapie non convenzionali, scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) un rappresentante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, da questa designato;

d) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

e) un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con funzioni di coordinatore.

**5.** La commissione di cui al comma 3, nominata ai sensi del comma 4, elegge al suo interno il presidente. I membri della commissione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.

**6.** La commissione ha il compito di adottare, entro sei mesi dalla propria istituzione, le norme relative a:

a) il codice deontologico delle categorie terapeutiche non convenzionali di cui alla presente legge;

b) i programmi fondamentali di insegnamento;

c) i criteri e i gradi della formazione;

a) la continuità operativa per almeno dieci anni;

b) i curricula di ciascun docente che deve avere svolto attività didattica continuativa per almeno cinque anni nella singola disciplina;

c) l'attività svolta e la conformità della stessa ai principi di cui al comma 3 dell'articolo 9.

**4.** Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce:

a) le materie di insegnamento del master di esperto in una o più delle MNC, sulla base del programma di insegnamento definito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a);

b) le modalità, le procedure e i requisiti per il rilascio dell'accREDITAMENTO di cui al comma 2;

c) i criteri e le modalità per l'autorizzazione delle università, statali e non statali, e degli enti privati di formazione al rilascio del master di esperto in una o più delle MNC.

**5.** Il titolo di studio rilasciato dalle università degli studi, statali e non statali, e dagli enti privati di formazione accREDITATI è equipollente.

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce:

a) le materie di insegnamento del master di esperto nelle medicine non convenzionali, sulla base del programma didattico definito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a);

b) modalità, procedure e requisiti per il rilascio dell'accREDITAMENTO di cui al comma 2;

c) criteri e modalità per l'autorizzazione degli istituti pubblici e privati di formazione al rilascio del master di esperto nelle medicine non convenzionali.

**5.** Il titolo di studio rilasciato dalle università statali e non statali e dagli enti privati di formazione è equipollente.

- d) il registro dei docenti;
- e) il registro degli istituti di formazione riconosciuti.

**7.** Le norme di cui al comma 6 sono adottate in conformita` ai seguenti principi e criteri:

a) la formazione deve comprendere un iter di formazione e un esame di qualificazione;

b) la durata minima dell'iter di formazione specifico e` di tre anni, per un totale complessivo di almeno duecentosessanta ore, delle quali almeno trenta di pratica clinica;

c) l'iter di formazione, nella sua unitaria costituzione, puo` essere articolato in piu` corsi anche autonomi di diverso livello, per il conseguimento di titoli finali adeguati ciascuno al rispettivo livello, fermo restando che il titolo di esperto in una o piu` terapie e` rilasciato solo al termine dell'iter completo di formazione;

d) le universita`, statali e private, e le scuole private riconosciute devono garantire lo svolgimento dell'iter di formazione specifico e il programma fondamentale di insegnamento, fissati dalla commissione, con un numero minimo di almeno dieci docenti.

## Art. 8 Formazione

1. Gli istituti privati di formazione che, singolarmente o in associazione fra loro, intendono istituire e attivare corsi di studio nelle terapie e nelle medicine non convenzionali e che possono attestare, attraverso idonea documentazione, la continuit  operativa, il curriculum del corpo docente, l'attivit  svolta e la conformit  della stessa ai principi e criteri fissati al comma 6, possono ottenere il riconoscimento secondo criteri e modalit  stabiliti con regolamento adottato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universit  e della ricerca, di concerto col Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400. Il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento.

2. E' istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'universit  e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la commissione per la formazione nelle terapie e nelle medicine non convenzionali.

3. La commissione di cui al comma 2 e' composta da nove membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universit  e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

## Art. 8 Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono affinche' le aziende sanitarie locali istituiscano servizi ambulatoriali ed ospedalieri per la cura con le terapie non convenzionali. A tale fine esse provvedono a consultare le analoghe istituzioni presenti negli altri Stati membri dell'Unione europea.

## Art. 8 Sottocommissioni monodisciplinari o di settore.

1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sono istituite le sottocommissioni monodisciplinari o di settore, di seguito denominate «sottocommissioni». Le sottocommissioni sono istituite in numero pari alle discipline riconosciute ai sensi dell'articolo 2 col compito di esprimere parere vincolante sull'accreditamento delle universit , statali e non statali, e degli enti privati di formazione.

2. Ogni sottocommissione, su nomina del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e' composta da:

a) un componente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere da a) a l), competente nella disciplina o nel settore della relativa sottocommissione;

b) tanti componenti quanti sono i compiti descritti nell'articolo 9, comma 1;

c) un docente universitario, con competenze curriculari specifiche nelle MNC e con esperienza di docenza continuativa almeno quinquennale nelle MNC nel corso di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia, nominato di concerto con la CRUI;

d) un membro con competenze curriculari specifiche nelle MNC designato dalla FNOMCeO; tale membro non puo' essere presidente di Ordine provinciale;

## Art. 8 Sottocommissioni specifiche delle medicine non convenzionali

1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono istituite le sottocommissioni monodisciplinari o di settore, di seguito denominate «sottocommissioni». Le sottocommissioni sono istituite in numero pari alle discipline riconosciute di cui all'articolo 2 con il compito di esprimere parere vincolante sull'accreditamento delle associazioni e delle societ  scientifiche di riferimento delle MNC di cui all'articolo 2.

2. Ogni sottocommissione, su nomina del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e' ugualmente composta da:

a) un componente omologo della Commissione permanente, di cui all'articolo 5, comma 2, lettere da a) ad i);

b) tanti componenti quanti sono i compiti descritti nell'articolo 9, comma 1;

c) un docente universitario, con esperienza di docenza continuativa almeno triennale nelle MNC, nominato d'intesa con la CRUI;

d) un membro designato dalla FNOMCeO;

e) un membro designato dalla FNOVI;

f) un membro designato dal Tribunale per i diritti del malato;

g) un farmacista esperto in MNC designato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (FOFI);

legge, di cui:

a) un rappresentante per ciascuno degli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d);

b) due docenti universitari, esperti nelle terapie e nelle medicine non convenzionali, nominati su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

c) un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, da questa indicato;

d) un rappresentante dell'associazione Cittadinanza attiva - Tribunale dei diritti del malato, da questa indicato;

e) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con funzioni di coordinatore.

**4.** La commissione di cui al comma 2 elegge fra i suoi membri il presidente. I membri della commissione durano in carica tre anni e non possono essere nominati per più di due volte.

**5.** Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la commissione di cui al comma 2 definisce:

a) i criteri generali per l'adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 3;

b) i profili professionali specifici;

c) le disposizioni per la tenuta di un registro dei docenti;

d) le disposizioni per la tenuta di

e) un membro con competenze curriculari specifiche nelle MNC designato dalla FNOVI; tale membro non può essere presidente di Ordine;

f) un membro designato dal Tribunale per i diritti del malato e dalle associazioni di pazienti di MNC;

g) un farmacista con competenze curriculari specifiche in MNC designato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (FOFI); tale membro non può essere presidente di Ordine;

h) un ricercatore esperto per documentata produzione scientifica specifica nelle MNC designato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS);

i) un esperto in produzione dei medicinali non convenzionali designato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS);

l) un esperto in controllo dei medicinali non convenzionali designato dall'ISS;

m) un medico con competenze curriculari specifiche nelle MNC, rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

n) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti di MNC, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

**3.** È membro di diritto di ciascuna sottocommissione il consulente per le MNC di cui all'articolo 13.

**4.** I membri di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo sono

h) un ricercatore esperto per documentata produzione scientifica nelle MNC designato dall'Istituto superiore di sanità (ISS);

i) un esperto in produzione dei medicinali non convenzionali designato dall'ISS;

l) un esperto in controllo dei medicinali non convenzionali designato dall'ISS;

m) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

n) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

**3.** I membri di cui alle lettere da a) ad i) del comma 2 dell'articolo 5 sono nominati su indicazione delle associazioni e delle società scientifiche delle MNC accreditate ai sensi della presente legge.

**4.** Ogni sottocommissione elegge tra i suoi membri il presidente. I membri delle sottocommissioni durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

un registro degli istituti di formazione riconosciuti.

6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 5, la commissione di cui al comma 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la formazione nelle terapie e medicine non convenzionali comprende un corso di formazione specifica ed il superamento di un esame di qualificazione;

b) la durata minima del corso di formazione specifica è di tre anni, per un totale complessivo di almeno trecentotrenta ore, delle quali almeno cinquanta di pratica clinica, con la partecipazione di almeno cinque docenti;

c) il titolo di medico competente in una o più terapie e medicine non convenzionali è rilasciato al termine del corso di formazione;

d) le università, statali e non statali, e gli istituti di formazione riconosciuti garantiscono lo svolgimento della formazione specifica nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, lettera a);




e) le università, statali e non statali, che istituiscono i corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 3, si avvalgono, nella scelta dei coordinatori didattici e dei docenti, di medici con provata esperienza di insegnamento presso gli istituti di formazione riconosciuti ai sensi del comma 1 del presente articolo. Possono altresì avvalersi di esperti stranieri, previa valutazione dei titoli da parte delle commissioni

nominati su indicazione delle associazioni e delle società scientifiche di MNC accreditate ai sensi dell'articolo 3.

5. Ogni sottocommissione elegge tra i suoi membri il presidente. I membri delle sottocommissioni di cui al comma 2 durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

didattiche delle universita` stesse,  
che documentino una comprovata  
esperienza nella materia e  
nell'insegnamento.

**7.** Gli istituti di formazione  
riconosciuti ai sensi del comma 1 del  
presente articolo si avvalgono, nella  
scelta dei docenti, di medici iscritti  
nei registri di cui all'articolo 5, con  
provata esperienza di insegnamento.



**Art. 9** Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere l'istituzione, all'interno delle aziende unitarie sanitarie locali, di servizi ambulatoriali ed ospedalieri per la cura con le terapie e le medicine non convenzionali di cui alla presente legge, nonché di servizi veterinari omeopatici.

**Art. 9** Medicinali non convenzionali

1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono istituite, per ciascuno degli indirizzi terapeutici non convenzionali costituiti dalla omeopatia, dalla antroposofia, dalla omeopatia e dalle terapie orientali, singole commissioni con lo scopo di definire i criteri di qualità, di sicurezza e di efficacia necessari per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali utilizzati per la pratica professionale.

2. Di ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 fanno parte due medici-chirurghi, due farmacisti e due ricercatori scelti tra gli indirizzi terapeutici di cui al comma 1 dell'articolo 2, due esperti in produzione e in controllo dei medicinali non convenzionali, un rappresentante delle associazioni dei consumatori degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono definite le procedure da seguire per le prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in conformità ai criteri stabiliti dalle singole commissioni ai sensi del comma 1.

4. Le commissioni di cui al comma 1 sono nominate con decreto del Ministro

**Art. 9** Compiti delle sottocommissioni

1. Le sottocommissioni procedono alla definizione epistemologica della disciplina o del settore di loro competenza e hanno i seguenti compiti:

a) esprimono il loro parere sui prontuari farmaceutici nazionali specifici elaborati dalla Commissione permanente;

b) definiscono i criteri di qualità, di tracciabilità e di sicurezza richiesti per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali indicati nei prontuari di cui alla lettera a);

c) accertano che i medicinali non convenzionali inseriti nei prontuari non derivino da organismi geneticamente modificati (OGM) o da prodotti sottoposti a sintesi chimica;

d) valutano la rispondenza dei medicinali non convenzionali ai requisiti fissati dalla normativa nazionale ed europea;

e) esprimono il proprio parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, anche con procedura semplificata, dei medicinali non convenzionali;

f) vigilano sulla corretta distribuzione e sull'andamento dei prezzi dei medicinali non convenzionali, nell'ambito di più generali programmi di politica sanitaria;

g) esprimono il loro parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non convenzionali già

**Art. 9** Compiti delle sottocommissioni

1. Le sottocommissioni procedono alla definizione epistemologica della disciplina di competenza della Commissione permanente ed hanno i seguenti compiti:

a) esprimono il loro parere sui prontuari farmaceutici nazionali specifici elaborati dalla Commissione permanente;

b) definiscono i criteri di qualità, di tracciabilità e di sicurezza richiesti per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali indicati nei prontuari di cui alla lettera a);

c) accertano che i medicinali non convenzionali inseriti nei prontuari non derivino da organismi geneticamente modificati (OGM) o da prodotti sottoposti a sintesi chimica;

d) valutano la rispondenza dei medicinali ai requisiti fissati dalla normativa nazionale ed europea;

e) esprimono il proprio parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, anche con procedura semplificata, dei medicinali non convenzionali;

f) vigilano sulla corretta distribuzione e sull'andamento dei prezzi dei medicinali non convenzionali, nell'ambito di più generali programmi di politica sanitaria;

g) esprimono il loro parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non convenzionali già registrati o autorizzati in uno Stato membro dell'Unione europea e presenti in un mercato da

del lavoro, della salute e delle politiche sociali e durano in carica quattro anni dalla data di nomina; segretari delle singole commissioni sono funzionari del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con qualifica non inferiore all'area funzionale C, posizione economica C2.

5. Le eventuali spese per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1 sono poste a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che vi provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

registrati o autorizzati in uno Stato membro dell'Unione europea e presenti in un mercato da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

h) esprimono il loro parere vincolante in materia di metodologia specifica per le prove di efficacia dei medicinali non convenzionali.

2. Ogni sottocommissione, per quanto riguarda la formazione, definisce, entro tre mesi dalla sua costituzione:

a) il programma fondamentale di insegnamento;

b) i profili professionali specifici;

c) il registro dei docenti;

d) il registro delle università, statali e non statali, e degli enti privati di formazione accreditati.

3. Ogni sottocommissione, in materia di formazione, si attiene inoltre ai seguenti principi:

a) la formazione comprende un master e il superamento di un esame finale di qualificazione composto da tre prove: scritta, orale e clinica;

b) la durata minima del master per ogni disciplina è di almeno tre anni, per un totale complessivo nei tre anni di almeno cinquecento ore di lezione frontale, nonché di almeno cinquanta ore, per ciascun anno, di pratica clinica supervisionata e certificata, con la partecipazione di almeno cinque docenti;

c) il titolo di medico esperto in una o più delle MNC è rilasciato al termine della formazione e a seguito del superamento dell'esame finale composto da tre prove: scritta, orale e

almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

h) esprimono il loro parere vincolante in materia di metodologia specifica per le prove di efficacia dei medicinali non convenzionali.

2. Ogni sottocommissione, per quanto riguarda la formazione, definisce entro tre mesi dalla sua costituzione:

a) il programma fondamentale di insegnamento;

b) i profili professionali specifici;

c) il registro dei docenti;

d) il registro degli istituti di formazione accreditati.

3. Ogni sottocommissione, in materia di formazione, si attiene inoltre ai seguenti principi:

a) la formazione comprende un master ed il superamento di un esame finale di qualificazione composto da tre prove: scritta, orale e clinica;

b) la durata minima del master per ogni disciplina è di almeno tre anni, per un totale complessivo di almeno cinquecento ore di lezione frontale di cui almeno cinquanta ore all'anno di pratica clinica certificata, con la partecipazione di almeno cinque docenti;

c) il titolo di medico esperto in una o più discipline è rilasciato al termine della formazione ed a seguito del superamento dell'esame finale composto da tre prove: scritta, orale e clinica; al termine di ogni anno di corso l'ammissione all'anno successivo è subordinata al superamento di una prova scritta e orale;

d) le università, statali e non statali, e

clinica; al termine di ogni anno di corso l'ammissione all'anno successivo è subordinata al superamento di una prova scritta e orale;

d) le università degli studi, statali e non statali, e gli enti privati di formazione accreditati ai sensi dell'articolo 7 devono garantire lo svolgimento della formazione nel rispetto del codice deontologico delle discipline di MNC;

e) le università degli studi, statali e non statali, che istituiscono i master in una o più delle MNC, nella scelta dei docenti, si avvalgono di docenti con provata esperienza continuativa almeno quinquennale nell'insegnamento della singola disciplina presso gli enti privati di formazione nelle MNC accreditati ai sensi dell'articolo 7. Possono altresì avvalersi di esperti stranieri, che documentino una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento continuativo nella singola disciplina di almeno cinque anni nel Paese di origine.

gli istituti privati di formazione riconosciuti devono garantire lo svolgimento della formazione nel rispetto del codice deontologico delle discipline di MNC;

e) le università, statali e non statali, e gli istituti privati di formazione riconosciuti che istituiscono i master nella scelta dei docenti devono avvalersi di medici con provata esperienza di insegnamento presso gli istituti privati di formazione nelle MNC accreditati ai sensi della presente legge. Possono altresì avvalersi di esperti stranieri, che documentino una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento continuativo di almeno tre anni nel Paese di origine.

**Art. 10** Medicinali non convenzionali

1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono istituite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, singole commissioni per la fitoterapia, l'omeopatia e l'omotossicologia.

2. Le commissioni di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:

a) definiscono i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia necessari per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali richiesti per la pratica professionale della terapia o medicina non convenzionale di rispettiva competenza;

b) valutano la rispondenza dei medicinali ai requisiti fissati dalla normativa nazionale ed europea;

c) esprimono parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, anche con procedura semplificata, dei medicinali;

d) esprimono parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti già registrati o autorizzati in uno Stato membro dell'Unione europea e presenti sul mercato da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro, della

**Art. 10** Imposta sul valore aggiunto

1. L'imposta sul valore aggiunto applicata ai medicinali omeopatici e antroposofici non può essere superiore alla massima aliquota prevista dalle norme vigenti per i farmaci utilizzati dalla medicina convenzionale.

**Art. 10** Qualificazione professionale e professionalità specifiche

1. I medici chirurghi, odontoiatri e veterinari iscritti nel registro di cui all'articolo 4 possono definire pubblicamente la loro qualificazione professionale, nel rispetto delle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 175.

**Art. 10** Qualificazione professionale e professionalità specifiche

1. I medici chirurghi, gli odontoiatri e i medici veterinari iscritti nei registri di cui all'articolo 4 possono definire pubblicamente la loro qualificazione professionale, nel rispetto delle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive modificazioni

salute e delle politiche sociali:

- a) due medici;
- b) due farmacisti;
- c) due ricercatori esperti nei rispettivi indirizzi medici non convenzionali;
- d) due esperti in produzione e controllo dei medicinali non convenzionali;
- e) un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
- f) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- g) un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**4.** I soggetti di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono nominati sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

**5.** Le commissioni durano in carica tre anni. I membri non possono essere nominati per più di due volte. I segretari delle singole commissioni sono funzionari del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale.

**6.** Le eventuali spese per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1 sono a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che vi provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

**Art. 11** Prontuari farmaceutici dei medicinali non convenzionali

1. I medicinali utilizzati da ciascuna delle terapie e delle medicine non convenzionali disciplinate dalla presente legge sono regolamentati secondo le specifiche farmacopee.

2. La Commissione provvede all'elaborazione di prontuari farmaceutici specifici per ciascuno degli indirizzi terapeutici e li sottopone all'esame delle commissioni di cui all'articolo 10.

3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentite le commissioni di cui all'articolo 10, autorizza la pubblicazione dei prontuari farmaceutici di cui al presente articolo.

**Art. 11** Prontuari farmaceutici

1. I medicinali omeopatici, antroposofici, omotossicologici e delle terapie orientali sono a tutti gli effetti equiparati alle medicine convenzionali.

2. La commissione permanente per le innovazioni terapeutiche, di cui all'articolo 5, provvede alla elaborazione di prontuari farmaceutici specifici per ciascuno degli indirizzi terapeutici non convenzionali e li sottopone all'esame delle commissioni di cui all'articolo 9.

3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentite le commissioni di cui all'articolo 9, autorizza la pubblicazione dei prontuari farmaceutici di cui al presente articolo.

**Art. 11** Prontuario farmaceutico nazionale dei medicinali non convenzionali

1. I medicinali non convenzionali utilizzati da ciascuna delle MNC disciplinate dalla presente legge sono regolamentati secondo le loro specifiche farmacopee.

2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, istituisce i prontuari farmaceutici nazionali specifici per ciascuno degli indirizzi terapeutici di cui all'articolo 2, secondo le indicazioni elaborate dalla Commissione permanente e dopo aver sentito le sottocommissioni.

3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce le modalità per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soggetti con documentata intolleranza ai farmaci convenzionali o con intolleranza alle terapie tradizionali specifiche per la patologia da cui sono affetti.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medicinali autorizzati dai prontuari farmaceutici nazionali dei medicinali non convenzionali sono equiparati, a tutti gli effetti, ai medicinali convenzionali all'interno del SSN.

**Art. 11** Prontuario farmaceutico nazionale dei medicinali non convenzionali

1. I medicinali non convenzionali utilizzati da ciascuna delle MNC disciplinate dalla presente legge sono regolamentati secondo le loro specifiche farmacopee.

2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, istituisce i prontuari farmaceutici nazionali specifici per ciascuno degli indirizzi terapeutici di cui al comma 1 dell'articolo 2, secondo le indicazioni elaborate dalla Commissione permanente e dopo aver sentito le sottocommissioni.

3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce le modalità per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soggetti con documentata intolleranza ai farmaci convenzionali o con intolleranza alle terapie tradizionali specifiche per la patologia di cui sono affetti.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i farmaci autorizzati dai prontuari farmaceutici nazionali dei medicinali non convenzionali sono equiparati, a tutti gli effetti, alle medicine convenzionali all'interno del SSN.

<p><b>Art. 12</b> Medicinali omeopatici e fitoterapici ad uso animale</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni per la profilassi e le cure veterinarie nella produzione biologica di prodotti agricoli e nell'allevamento biologico, di cui all'allegato I, lettera B, punto 5.4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, come modificato dal regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, i veterinari sono autorizzati alla prescrizione dei prodotti medicinali omeopatici e fitoterapici ad uso animale.</p>	<p><b>Art. 12</b> Servizio veterinario omeopatico</p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono affinché nell'ambito di ciascuna azienda sanitaria locale siano istituiti servizi veterinari omeopatici.</p> <p>2. I veterinari possono vendere al pubblico prodotti per animali inseriti nei prontuari farmaceutici di cui all'articolo 11.</p>	<p><b>Art. 12</b> Medici veterinari e medicinali non convenzionali ad uso animale</p> <p>1. I medici veterinari sono autorizzati alla prescrizione e alla somministrazione dei medicinali non convenzionali ad uso animale, sia per la profilassi sia per le cure veterinarie.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni per la profilassi e le cure veterinarie nella produzione biologica vegetale e animale di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, i medici veterinari sono autorizzati all'uso di terapie di agopuntura veterinaria, di medicinali omeopatici e di medicinali fitoterapici ad uso animale.</p>	<p><b>Art. 12</b> Medici veterinari e prodotti medicinali non convenzionali ad uso animale</p> <p>1. I medici veterinari sono autorizzati alla prescrizione ed alla somministrazione dei prodotti medicinali non convenzionali ad uso animale, sia per la profilassi sia per le cure veterinarie.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni per la profilassi e le cure veterinarie nella produzione biologica di prodotti agricoli e nell'allevamento biologico di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, i medici veterinari sono autorizzati all'uso di terapie di agopuntura veterinaria, di medicine omeopatiche e di medicinali fitoterapici ad uso animale.</p>
--	---	--	--

### Art. 13 Relazione al Parlamento

1. Il Governo trasmette ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

### Art. 13 Norme transitorie

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione ai registri di cui all'articolo 4 per i laureati in medicina e chirurgia è effettuata su richiesta degli interessati previa presentazione del proprio curriculum professionale recante l'indicazione degli studi e dei corsi effettuati nonché delle pubblicazioni presentate. Gli Ordini dei medici-chirurghi sono tenuti ad istituire una commissione composta da medici-chirurghi esperti nelle terapie non convenzionali di cui all'articolo 3, con il compito di valutare i curriculum. Qualora la commissione non ritenga sufficiente il curriculum, il medico-chirurgo è tenuto al superamento di un esame, previsto nei corsi riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 7.

### Art. 13 Ufficio per le MNC

1. È costituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'Ufficio per le MNC, di seguito denominato «Ufficio», diretto da un medico con competenze curriculari specifiche nelle MNC e con competenze di diritto sanitario, giurisprudenza e progettazione sanitaria nelle MNC. Il medico è di diretta nomina e dipendenza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui è il consulente per le MNC.

2. L'Ufficio è tenuto a fornire al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione per la corretta informazione sulle MNC alla cittadinanza, la promozione e vigilanza sulla corretta divulgazione delle tematiche mediche non convenzionali nell'ambito di più generali programmi di educazione alla salute, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.

3. L'Ufficio provvede all'organizzazione di un archivio concernente la letteratura scientifica sulle MNC. Il consulente di cui al comma 1 è componente di diritto della Commissione permanente e delle sottocommissioni e partecipa, in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle riunioni della Commissione salute e delle sue articolazioni funzionali presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

		<p>autonome di Trento e di Bolzano, qualora si tratti di medicine non convenzionali.</p>	
<p><b>Art. 14</b> Disposizioni transitorie</p> <p>1. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore l'iscrizione ai registri di cui all'articolo 5 per i laureati in medicina e chirurgia e` effettuata su richiesta degli interessati previa valutazione del curriculum professionale di studi, corsi e pubblicazioni. Per la valutazione del curriculum gli ordini competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, istituiscono una commissione composta da medici che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le medicine e le terapie non convenzionali</p>		<p><b>Art. 14</b> Consiglio superiore di sanita` , Comitato nazionale per la bioetica, Commissione nazionale ECM</p> <p>1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali nomina un componente medico con competenze specifiche curriculari nelle MNC rispettivamente: nel Consiglio superiore di sanita` , nel Comitato nazionale per la bioetica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e nella Commissione nazionale per la formazione continua in medicina (ECM), di cui all' articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.</p>	

di cui all' articolo 4. Qualora la commissione non ritenga sufficiente il curriculum, il soggetto interessato puo` integrarlo presso le universita` che istituiscono corsi nella specifica disciplina secondo le modalita` stabilite dai regolamenti didattici o presso gli istituti privati riconosciuti ai sensi dell' articolo 8, comma 1. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli ordini abbiano gia` provveduto alla istituzione dei registri di cui all' articolo 5, le iscrizioni gia` effettuate negli stessi sono considerate valide.

